



Città di Lecce

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 86 del 29 ottobre 2012

OGGETTO: Rideterminazione Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2012. Modifica Deliberazione Consiglio Comunale n. 53 dell'1.8.2012. i.e.

L'anno - DUEMILADODICI - addì - 29 - del mese di - ottobre - alle ore - 17,00 - ora di convocazione - 16,00 - in Lecce, nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - ORDINARIA - ed in seduta pubblica di - PRIMA CONVOCAZIONE -, per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.

Presiede il Presidente del Consiglio **Dott. Alfredo Pagliaro** con la partecipazione del Segretario Generale **Dott. Vincenzo SPECCHIA**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri come appresso indicati:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1) ALFARANO R. MASSIMILIANO	X		18) MARTELLA ROBERTO	X	
2) BORGIA GIANLUCA	X		19) MAZZOTTA PARIDE		X
3) BRANDI NUNZIATINA	X		20) MELICA LUIGI	X	
4) CAIRO PAOLO	X		21) MONTICELLI CUGGIO' BERNARDO		X
5) CALO' FERNANDO	X		22) MONTINARO DANIELE	X	
6) CAPONE LOREDANA		X	23) PAGLIARO ALFREDO	X	
7) CIARDO ROCCO	X		24) PERRONE PAOLO (SINDACO)	X	
8) CITRARO SAVERIO		X	25) RIPA GIUSEPPE		X
9) D'AUTILIA DAMIANO	X		26) ROTUNDO ANTONIO	X	
10) FORESIO PAOLO	X		27) SALVEMINI CARLO	X	
11) GARRISI GIOVANNI	X		28) SCORRANO GIANPAOLO	X	
12) GRECO FIORINO		X	29) SIGNORE PIERPAOLO	X	
13) GUERRIERI GIORDANA	X		30) SIGNORE SERGIO		X
14) INGUSCIO LUCIO	X		31) TONDO ANGELO	X	
15) LAMOSA ANTONIO	X		32) TORRICELLI ANTONIO	X	
16) LEUCCI MARIA PAOLA	X		33) TRAMACERE ORONZINO	X	
17) MARIANO FRANCESCA	X				

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:

1) TESSITORE CARMEN (v.s.)		X	6) MARTINI SEVERO	X	
2) BATTISTA LUCIANO	X		7) MESSUTI GAETANO	X	
3) COCLITE LUIGI	X		8) MONOSI ATTILIO	X	
4) DELLI NOCI ALESSANDRO	X		9) PASQUALINI LUCA	X	
5) GUIDO ANDREA	X				

In totale presenti il Sindaco e n. 25 Consiglieri - Assenti n. 7 Consiglieri

DELIBERAZIONE N. 86 DEL 29.10.2012

Si dà atto che risultano, altresì presenti, gli Assessori: BATTISTA – COCLITE – DELLI NOCI - GUIDO - MARTINI – MESSUTI - MONOSI – PASQUALINI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa all'esame del punto N. 4 iscritto all'O.D.G. avente per oggetto:

❖ **Rideterminazione Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2012. Modifica Deliberazione Consiglio Comunale n. 53 dell'1.8.2012.**

La proposta di deliberazione viene illustrata dall'Assessore MONOSI;

Si registra l'intervento del Cons. Salvemini, il quale preannuncia il voto contrario alla proposta di deliberazione, segue l'intervento del Cons. TORRICELLI;

Si registra l'intervento finale dell'Assessore MONOSI;

PER DICHIARAZIONE DI VOTO:

Il Cons. MELICA si dichiara contrario;

Il Cons. On. ROTUNDO si dichiara contrario;

La Cons.ra MARIANO si dichiara favorevole;

Alle dichiarazioni di voto segue l'intervento conclusivo del SINDACO;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato che nessun altro è iscritto a parlare, pone in votazione la proposta di deliberazione, che a maggioranza dei presenti viene approvata;

Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti i Consiglieri:

FAVOREVOLI N. 21 (PAGLIARO – IL SINDACO – MARIANO – SCORRANO – CAIRO – CIARDO – GUERRIERI – MONTINARO – MARTELLA – GRECO - ALFARANO – GARRISI – SIGNORE P. – BRANDI – D'AUTILIA – TONDO – INGUSCIO – LAMOSA – CALO' – TRAMACERE – BORGIA)

CONTRARI N. 7 (TORRICELLI – ROTUNDO – FORESIO – MELICA – SALVEMINI – CITRARO - LEUCCI)

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione l'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica e Tributi, dott. Attilio Monosi:

Con una anticipazione di due anni e con sostanziali modifiche al testo del D.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta, l'IMU è stata anticipata al 1° gennaio 2012 e soprattutto senza mediazione di leggi regionali, così come invece era previsto dallo stesso decreto n. 23, per l'applicazione del nuovo assetto delle entrate e quindi anche per l'IMU a regime.

Non è necessario ricordare, in questa occasione, le abrogazioni operate dal così detto "salva Italia" (il D.Lgs n. 201 del 2011), in materia di I.C.I. e in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari attinenti gli immobili non locati, oppure in materia di imposizione sulle prime abitazioni e sulla forte limitazione del concetto di assimilazione alla prima casa, salvo eccezioni di minima rilevanza. Preme, invece, rimarcare il contesto normativo in cui la nuova imposta (ITMU) è inserita e i riflessi sulle Amministrazioni comunali e soprattutto sui bilanci dei Comuni.

Infatti, una rilevante quota del gettito IMU viene riservata allo Stato: questa previsione ingenera sicuramente una inedita commistione tra soggetti beneficiari, con effetti negativi sui contribuenti in ordine alla percezione del prelievo fiscale, a tutto danno degli enti locali. Il cittadino così è investito da un fortissimo incremento del prelievo immobiliare attraverso un tributo definito nel suo insieme "comunale" e la percezione è quella di un sostanziale aumento del gettito al Comune, rispetto all'ICI applicata fino ad oggi.

Inoltre, allo Stato è riservata la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato, applicando l'aliquota del 7,6 per mille alla base imponibile di tutti gli immobili, eccezion fatta dell'abitazione principale e dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Le detrazioni obbligatorie previste per legge e le agevolazioni deliberate dai Comuni non modificano la quota riservata allo Stato, per cui esse determinano sì una riduzione dell'imposta per il contribuente beneficiario, ma nel contempo resta inalterato il mantenimento della riserva a favore dello Stato per l'intero gettito calcolato.

È chiaro che la disciplina è ingiustificatamente penalizzante per il Comune, in quanto la quota riservata allo Stato è indenne non solo dalle riduzioni decise in autonomia dall'Amministrazione comunale, ma anche dalle detrazioni previste obbligatoriamente per legge, che comportano minor gettito al Comune per l'intero loro ammontare. Basti pensare al gettito derivante dagli immobili IACP o di quelli delle cooperative a proprietà indivisa: per questi la quota riservata allo Stato potrebbe risultare più elevata rispetto alla percentuale stabilita dalla Legge. Vi è di più, l'azzeramento di qualsiasi agevolazione (con particolare riferimento agli immobili locati, ai comodati d'uso ed alle famiglie in particolare posizione di svantaggio economico e sociale) lascia l'onere del relativo finanziamento esclusivamente all'ente locale.

Nelle previsioni della Legge, l'applicazione dell'ITMU a disciplina di base deve avvenire a parità di risorse disponibili, sia per l'insieme dei Comuni, sia per ciascun Ente, in pratica il maggior gettito rispetto a quanto introitato per l'ICI viene compensato dalla riduzione, di pari importo, del Fondo sperimentale di riequilibrio, ovvero del Fondo perequativo di cui all'art. 13 della Legge delega n. 42/49, in sostanza dei trasferimenti statali.

Tale riduzione si è già abbattuta direttamente sulle risorse del nostro Comune, che è stata calcolata dagli Uffici comunali nella misura di euro 5.074.851,27 (di cui 2.233.222,69 per il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato ex art. 13, c. 17, D.L. 201/2011 ed euro 2.841.628,58 per ulteriori riduzioni di spese ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale ai fini del concorso alla manovra degli Enti territoriali, previste dall'art. 28, commi 7 e 9 dello stesso D.L. 201/2011).

In sostanza l'ITMU, contrariamente a quanto indicato nella denominazione, costituisce forma di prelievo erariale che allontana sia le risorse versate dalla comunità locale al Comune, dal quale la stessa comunità riceve servizi collettivi ed individuali, sia risorse che prima venivano trasferite dallo Stato. Un vero travisamento dei principi propri del federalismo fiscale, il cui processo è incentrato sulla progressiva responsabilizzazione degli organi amministrativi verso la cittadinanza locale ed è volto a creare un legame univoco tra prelievo fiscale locale e flusso di servizi (per quantità e qualità) erogato.

Non solo, a questa riduzione delle entrate si è aggiunto anche il minor gettito IMU, stimato in 796.907 euro, derivante dal trasferimento della marina di Casalabate ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi.

Lo Stato, già negli anni precedenti aveva imposto pesanti sacrifici, ma con quest'ultima manovra sull'IMU, ha reso ancora più precario il bilancio locale determinando grandi difficoltà nelle previsioni finanziarie e, come conseguenza, nell'impostazione delle previsioni di spesa, anche per effetto delle progressive revisioni attuate in corso d'anno dallo stesso Dipartimento delle Finanze (DF).

Il D.Lgs 16/2012, poi, rende ancor più transitorio il regime IMU, per effetto della previsione di una clausola di salvaguardia, che induce a rivedere le aliquote di base, qualora l'andamento del gettito proveniente dal primo acconto IMU non sia in linea con le previsioni effettuate.

A giugno, col pagamento della prima rata dell'IMU, secondo le aliquote ordinarie, il Comune ha incassato 10.720.304,25 euro, cioè il 28% in meno di quanto previsto dal Ministero, che ha sovrastimato il gettito complessivo dell'Imu di 14.805.148 euro.

Non solo, le stime IMU ed ICI del Ministero sono state aggiornate rispetto a quelle dello scorso mese di maggio, in relazione agli incassi tramite gli F24 e alle deleghe acquisite, nonché in base alle c.d. "code" (ritardati versamenti, fabbricati rurali, immobili dei comuni, ecc.). La revisione del Ministero opera di fatto una nuova redistribuzione delle risorse, la quale, partendo da una nuova stima dell'ICI (pari a 19.331.083 Euro) e dalla proiezione annuale dei versamenti IMU (pari a euro 23.024.971), ha determinato un incremento del differenziale ICI-IMU e quindi l'ulteriore riduzione di 1.500.000 euro del fondo sperimentale di riequilibrio, ai sensi dell'art. 13, c. 17, del D.L. n. 201/2011 (il FSR passerebbe da 14 milioni di euro a 12.500.00 di euro).

I tagli lineari che si avranno con la spendingreview, infine, rischiano di essere dei veri e propri salassi per il sistema dei servizi, oppure singolari e beffardi giochi delle tre carte, così come accade con le stime dell'IMU (imposta municipale solo di nome).

Il rischio è un'emergenza continua.

Consapevoli della grave crisi che stiamo attraversando, non vogliamo però sfuggire alle nostre responsabilità, né scaricarle su altri. Però, il nostro contatto con i problemi reali dei nostri cittadini, delle famiglie, così come delle diverse categorie economiche, ci porta ad affrontare quotidianamente complesse questioni e problematiche di difficile soluzione. Il nostro Comune, diversamente da altre pubbliche amministrazioni, hanno già dato un grande apporto al contenimento del debito.

Molti Comuni, di fronte alla gravità della penuria di risorse, stanno ricorrendo all'unico strumento a loro disposizione: la revisione delle aliquote dell'IMU. Gli aumenti che in queste settimane sono in discussione presso molte Amministrazioni locali sono il risultato delle scelte governative che si sono aggiunte ai vincoli sui pagamenti e sull'assunzione di mutui per investimenti, impedendo la ripresa delle economie locali senza riguardo per la situazione effettiva del bilancio di ciascun Comune.

In definitiva, la sovrastima del gettito dell'Imu fatta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, clamorosamente destituita di fondamento dall'incasso della prima rata d'imposta a giugno, così come l'incertezza della garanzia che il Governo riconosca al Comune la differenza tra l'importo dell'entrata da Imu convenzionalmente inscritta (su indicazione del Ministero stesso) nel bilancio di previsione comunale per il 2102 e il gettito reale, oltre agli effetti della spendingreview", ci costringono a ritoccare le aliquote dell'IMU già determinate con la deliberazione consiliare n. 53 dell'1.8.2012. Ciò esclusivamente per compensare i tagli statali e la perdita del gettito IMU derivante dal trasferimento della massa immobiliare della marina di Casalabate ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi; operazione questa dettata dalla incertezza che caratterizza la finanza locale e dalla necessità di mantenere il bilancio comunale in pareggio, in nome del principio della buona amministrazione.

I Comuni hanno la possibilità di ritoccare le aliquote IMU e ridefinire i regolamenti tributari entro il 31 ottobre, giusto quanto stabilito dall'art. 13, comma 12 bis, ultimo

periodo, così come modificato dall'art. 9, comma 3, lett. a), del Decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174.

Pertanto, per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, nonché i riflessi economici derivanti dalle variazioni territoriali di Casalabate, occorre rideterminare le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria per il territorio del nostro Comune, relativamente all'anno 2012:

- aliquota ordinaria 1,06 per cento;
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento;

Resteranno invariate, invece, alcune delle riduzioni e delle detrazioni già stabilite con la precedente deliberazione consiliare n. 53 dell'1.8.2012, mentre le altre dovranno essere opportunamente adeguate in relazione all'incremento delle aliquote e alle norme legislative intervenute durante il 2012.

In particolare, fatto salvo quanto per altro stabilito dal più volte richiamato art. 13 del D.L. n. 201/2011, le riduzioni potranno essere così determinate :

- Aliquota dello 0,4 per cento per le abitazioni e relative pertinenze di cui sono proprietari anziani o disabili residenti in istituti di ricovero legalmente autorizzati, purché gli stessi immobili non siano stati locati;
- Aliquota dello 0,4 per cento per unità immobiliari di Soc. Cooperative a proprietà indivisa i cui assegnatari abbiano la residenza presso l'immobile realizzato dalla stesse e non siano titolari di altre abitazioni per le quali godono del trattamento relativo all'abitazione principale;
- Base imponibile ridotta del 50% per i fabbricati inagibili a causa di degrado strutturale tale da pregiudicare l'agibilità, l'abitabilità e l'utilizzo, ovvero a causa di una fatiscenza non superabile con di manutenzione ordinaria (non può costituire motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento alle reti o impianti come gas, energia elettrica, fognatura, ecc.);
- Per gli immobili di proprietà di ONLUS, regolarmente riconosciute: base imponibile ridotta al 50%;
- Per gli immobili a destinazione esclusivamente abitativa a servizio dei quali vengono installati impianti fotovoltaici: aliquota ridotta dello 0,1 per cento, per cinque anni. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre la data di scadenza della rata del saldo d'imposta, apposita domanda, allegando copia del contratto di fornitura dell'impianto fotovoltaico e copia della fattura, regolarmente quietanzata dalla ditta installatrice, relativa alle somme versate in acconto, pena l'inammissibilità della domanda di riduzione dell'imposta. L'impianto fotovoltaico dovrà essere funzionante e regolarmente allacciato alla rete di interscambio improrogabilmente entro un anno dalla data di presentazione della domanda di riduzione dell'imposta, con l'obbligo per il contribuente di darne opportuna notizia al Comune, pena la decadenza dal diritto, mediante comunicazione scritta corredata da adeguata documentazione;
- Riduzione dello 0,1 per cento della aliquota, per cinque anni, per gli immobili sottoposti a manutenzione, rientranti nei casi indicati esclusivamente nelle lettere c) e d) del primo comma, dell'art. 3, del D.P.R 380/2001. Il godimento della riduzione spetta a condizione che alla data di inoltro dell'istanza di riduzione dell'imposta sia stato ottenuto il disposto favorevole da parte dell'Ufficio Urbanistico. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre la data di scadenza della rata del saldo d'imposta apposita istanza corredata degli estremi del dispositivo favorevole dell'Ufficio Urbanistico. Il contribuente infine dovrà comunicare all'Ufficio Tributi l'ottenimento del relativo permesso di costruire entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza di riduzione, pena la decadenza del diritto. Nel casi in cui il fabbricato risulta godere della riduzione di cui alla precedente lettera c), la riduzione di cui alla presente

lettera, se opportunamente chiesta entro i termini suddetti, decorre dall'anno successivo a quello di ultimazione dei lavori. La data di ultimazione dei lavori dovrà essere parimenti comunicata all'Ufficio tributi del Comune;

- Applicazione dell'aliquota dello 0,76% ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno, per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili, a condizione che non vengano in alcun modo utilizzati e non vi siano contratti per utenze telefoniche ed energetiche. Tale agevolazione ha validità per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- È mantenuta l'aliquota del 7,6 per mille alla seconda casa concessa in uso gratuito ad un parente entro il primo grado nell'intesa che lo stesso sia residente, con utenze intestate da almeno 1 anno e che presenti l'apposita domanda entro i termini previsti dal Regolamento.

Per le detrazioni, invece, sono determinate esclusivamente quelle previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e cioè la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze pari ad Euro 200,00, nonché la maggiorazione della stessa detrazione nella misura di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni e comunque fino ad un massimo di € 400,00. La detrazione dei 200,00 euro potrà essere applicata anche per le abitazioni e le relative pertinenze di cui sono proprietari anziani o disabili residenti in istituti di ricovero legalmente autorizzati, purché gli stessi immobili non siano stati locati, nonché alle unità immobiliari di Soc. Cooperative a proprietà indivisa i cui assegnatari abbiano la residenza presso l'immobile realizzato dalla stesse e non siano titolari di altre abitazioni per le quali godono del trattamento relativo all'abitazione principale.

A seguito delle modifiche apportate al comma 10 dello stesso art. 13 D.L. n. 201/2011, prima dalla legge di conversione n. 214/2011 e, successivamente, dall'art. 4, comma 5, lett. f), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, la maggiorazione della detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, non può essere riconosciuta per le abitazioni e le relative pertinenze di cui sono proprietari anziani o disabili residenti in istituti, come sopra individuati e per le unità immobiliari di Soc. Cooperative a proprietà indivisa in cui vi risiedono gli assegnatari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica e Tributi, dott. Attilio Monosi;

Premesso che:

- l'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23;
- l'art. 14, comma 6, del D. Lgs n. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui agli art. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 53 dell'1.8.2012, ha determinato le aliquote, le riduzioni e le detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012;
- ai sensi dell'art. 13, comma 12 bis, ultimo periodo, così come modificato dall'art. 9, comma 3, lett. a), del Decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, i Comuni

hanno la possibilità di rideterminare le aliquote IMU e ridefinire i regolamenti tributari entro il 31 ottobre 2012;

Considerato che:

- il D.L. 2/3/2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012, n. 44 rende necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni indispensabili per adeguare la sopracitata delibera consiliare di approvazione delle aliquote IMU, alla vigente normativa così come modificata nel tempo;
- nella definizione delle aliquote incidono in misura rilevante, in particolare, le disposizioni recate ai commi 10 e 11 dell'articolo 13 del più volte richiamato D.L. n. 201 del 2011, come appunto modificati dal D.L. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, che dispone una compartecipazione dello Stato al gettito dell'IMU, riservando allo stesso una quota pari al 50 per cento del gettito dell'imposta a disciplina di base, escludendo dal calcolo l'abitazione principale, gli immobili rurali strumentali, gli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, il cui gettito va integralmente ai Comuni;
- inoltre, il comma 17 dello stesso articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce che il maggior gettito dell'IMU, stimato ad aliquota di base, rispetto a quanto introitato a titolo di ICI per l'anno 2010, viene compensato da una riduzione di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio per le Regioni a statuto ordinario e dei trasferimenti erariali per le Regioni a statuto speciale, di cui all'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 23 del 2011, e che in caso di incapienza, ciascun Comune versi all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
- l'articolo 28 del più volte citato D.L. n. 201 del 2011, altresì, prevede una ulteriore riduzione non compensativa dei predetti fondi per ciascun Comune, ripartito in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU;
- l'articolato quadro normativo dell'IMU e il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una limitata capacità di spesa del Comune;
- le nuove stime del Ministero dell'Economia e Finanza, aggiornate al mese di ottobre 2012, determinano un ulteriore decremento, nella misura di 1.500.00 euro, del fondo sperimentale di riequilibrio a causa della riduzione delle stime ICI (pari a euro 19.331.083) e IMU (pari a euro 23.024.971);
- la cessione della marina di Casalabate ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi determinerà un ulteriore minor gettito per il Comune di Lecce, stimabile in 796.907,00 euro;

Ritenuto che occorre rispettare le incomprimibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo della città;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 13, c. 6, del più volte richiamato D.L. n. 201/2011, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale (adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- ai sensi dell'art. 13, c. 7, dello stesso D.L. n. 201, l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

Atteso che per quanto suesposto, si rende necessario procedere alla rimodulazione delle aliquote già deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 53 dell'1.8.2012, fissando nello **0,4per cento** l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e nello **1,06 per cento** l'aliquota ordinaria per i restanti immobili;

Ritenuto comunque opportuno introdurre mitigazioni del carico tributario per specifiche fattispecie, riconfermando parimenti le riduzioni e le detrazioni già determinate con la deliberazione del C.C. n. 53 dell'1.8.2012, in particolare quelle che riguardano immobili ove verrà attivato l'uso delle energie alternative a tutto vantaggio del risparmio energetico, ciò anche in considerazione delle possibili potenzialità di sviluppo delle piccole imprese, sia in termini di innovazione sia per la creazione di posti di lavoro; quelle relative alle ristrutturazioni edilizie da parte dei proprietari degli immobili, ciò anche per stimolare il settore edilizio locale; quelle rivolte alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in linea con il generale orientamento legislativo di loro favore; quelle relative alle cooperative edilizie a proprietà indivisa; quelle rivolte alle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, relativamente agli immobili realizzati invenduti e non utilizzati;

Visti:

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 relativi all'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 13 del D.L n. 201 del 6/12/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2011, che ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suddetto D.L rinvia limitatamente a specifiche disposizioni normative;
- il D. Lgs n. 446 del 15/12/1997 ed in particolare gli artt. 52 e 59, limitatamente alle disposizione non abrogate dal citato D.L n. 201/2011;
- il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- l'art. 13, comma 12 bis, ultimo periodo, così come modificato dall'art. 9, comma 3, lett. a), del Decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, che consente ai Comuni di rideterminare le aliquote IMU e ridefinire i regolamenti tributari entro il 31 ottobre 2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale per la disciplina delle Entrate

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 11.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il parere della I Commissione Consiliare permanente espresso con verbale del **26.10.2012**;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del citato T.U. n. 267/2000 e s.m.i., sono stati chiesti ed ottenuti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione:

- del Dirigente del Settore Tributi e Fiscalità Locale in ordine alla regolarità tecnica;
 - del Dirigente del Settore Economico e Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- e che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;

Con **la maggioranza dei** voti, resi nei modi e termini di legge;

FAVOREVOLI N. 21 (PAGLIARO - IL SINDACO - MARIANO - SCORRANO - CAIRO - CIARDO - GUERRIERI - MONTINARO - MARTELLA - GRECO - ALFARANO - GARRISI - SIGNORE P. - BRANDI - D'AUTILIA - TONDO - INGUSCIO - LAMOSA - CALO' - TRAMACERE - BORGIA) - **CONTRARI N. 7** (TORRICELLI - ROTUNDO - FORESIO - MELICA - SALVEMINI - CITRARO - LEUCCI)

DELIBERA

1. Di procedere, per quanto esposto nelle premesse, alla rimodulazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 dell'1.8.2012, nel rispetto degli equilibri di bilancio e del gettito dell'imposta già previsto in sede di documenti previsionali 2012/2014 e in ogni caso secondo un criterio formato al principio di equità;

2. Di rettificare, pertanto, la propria deliberazione consiliare n. 53 dell'1.8.2012, relativa all'approvazione delle aliquote IMU, con la rideterminazione delle stesse per l'anno 2012 secondo quanto di seguito specificato:

- a) Aliquota ordinaria 1,06 per cento;
- b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento;

3. Di modificare quanto stabilito al punto 2 del citato deliberato consiliare n. 53 dell'1.8.2012, in ordine alle riduzioni e detrazioni, fatto salvo quanto per altro stabilito dal più volte richiamato art. 13 del D.L. n. 201/2011, per l'applicazione dell'IMU anno 2012, così come segue:

- a) Abitazioni e relative pertinenze di cui sono proprietari anziani o disabili residenti in istituti di ricovero legalmente autorizzati, purché gli stessi immobili non siano stati locati: aliquota pari a quella per l'abitazione principale (0,4 per cento);
- b) Assegnatari di unità immobiliari di Soc. Cooperative a proprietà indivisa che abbiano la residenza presso l'immobile realizzato dalla stessa e non siano titolari di altre abitazioni per le quali godono del trattamento relativo all'abitazione principale: aliquota pari a quella per l'abitazione principale e le pertinenze (0,40 per cento);
- c) Fabbricati inagibili a causa di degrado strutturale tale da pregiudicare l'agibilità, l'abitabilità e l'utilizzo, ovvero a causa di una fatiscenza non superabile con di manutenzione ordinaria (non può costituire motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento alle reti o impianti come gas, energia elettrica, fognatura, ecc.): base imponibile ridotta al 50%;
- d) Immobili di proprietà di ONLUS, regolarmente riconosciute: base imponibile ridotta al 50%;
- e) Immobili a destinazione esclusivamente abitativa a servizio dei quali vengono installati impianti fotovoltaici: aliquota ridotta dello 0,1 per cento, per cinque anni. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre la data di scadenza della rata del saldo d'imposta, apposita domanda, allegando copia del contratto di fornitura dell'impianto fotovoltaico e copia della fattura, regolarmente quietanzata dalla ditta installatrice, relativa alle somme versate in acconto, pena l'inammissibilità della domanda di riduzione dell'imposta. L'impianto fotovoltaico dovrà essere funzionante e regolarmente allacciato alla rete di interscambio improrogabilmente entro un anno dalla data di presentazione della domanda di riduzione dell'imposta, con l'obbligo per il contribuente di darne opportuna notizia al Comune, pena la decadenza dal diritto, mediante comunicazione scritta corredata da adeguata documentazione;

- f) Riduzione dello 0,1 per cento della aliquota, per cinque anni, per gli immobili sottoposti a manutenzione, rientranti nei casi indicati esclusivamente nelle lettere c) e d) del primo comma, dell'art. 3, del D.P.R 380/2001. Il godimento della riduzione spetta a condizione che alla data di inoltro dell'istanza di riduzione dell'imposta sia stato ottenuto il disposto favorevole da parte dell'Ufficio Urbanistico. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre la data di scadenza della rata del saldo d'imposta apposita istanza corredata degli estremi del dispositivo favorevole dell'Ufficio Urbanistico. Il contribuente infine dovrà comunicare all'Ufficio Tributi l'ottenimento del relativo permesso di costruire entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza di riduzione, pena la decadenza del diritto. Nel casi in cui il fabbricato risulta godere della riduzione di cui alla precedente lettera c), la riduzione di cui alla presente lettera, se opportunamente chiesta entro i termini suddetti, decorre dall'anno successivo a quello di ultimazione dei lavori. La data di ultimazione dei lavori dovrà essere parimenti comunicata all'Ufficio tributi del Comune;
- g) Applicazione dell'aliquota dello 0,76% ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno, per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili, a condizione che non vengano in alcun modo utilizzati e non vi siano contratti per utenze telefoniche ed energetiche. Tale agevolazione ha validità per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- h) Si mantiene l'aliquota del 7,6 per mille alla seconda casa concessa in uso gratuito ad un parente entro il primo grado nell'intesa che lo stesso sia residente, con utenze intestate da almeno 1 anno e che presenti l'apposita domanda entro i termini previsti dal Regolamento.
- i) Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze Euro 200,00;
- j) Maggiorazione della detrazione di cui alla precedente lettera h) nella misura di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, fino ad un massimo di € 400,00, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- k) Le detrazioni di cui al precedente punto i) si applica anche ai casi indicati alle lettere a) e b).

4. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

5. Di trasmettere, entro i termini stabiliti, copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità fissate dallo stesso Dicastero;

6. Di dare al presente atto l'esecutività immediata ai sensi ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, a maggioranza dei Consiglieri presenti

FAVOREVOLI N. 21 (PAGLIARO - IL SINDACO - MARIANO - SCORRANO - CAIRO - CIARDO - GUERRIERI - MONTINARO - MARTELLA - GRECO - ALFARANO - GARRISI - SIGNORE P. - BRANDI - D'AUTILIA - TONDO - INGUSCIO - LAMOSA - CALO' - TRAMACERE - BORGIA) - **CONTRARI N. 7** (TORRICELLI - ROTUNDO - FORESIO - MELICA - SALVEMINI - CITRARO - LEUCCI)

DELIBERA

Dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00 la deliberazione, immediatamente eseguibile.

**I suddetti interventi sono integralmente riportati
nel resoconto stenotipico in atti**

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Alfredo PAGLLARO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Vincenzo SPECCHIA

PER LA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Piero ERRICO

DATA **18.10.2012**

PER LA REGOLARITA' CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to _____

DATA _____

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

E' in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

Dal **5 NOV 2012** al **19 NOV 2012**

Lecce **5 NOV 2012**

L'Addetto al Servizio

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **DOTT. V. SPECCHIA**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

Dal.....al.....

Art. 124, co.1, D.Lgs. 267/00 e che contro la medesima non sono pervenute opposizioni

Lecce,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **DOTT. V. SPECCHIA**

La presente deliberazione viene dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma **4** del D.Lgs. 267/00.

Lecce **5 NOV 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **DOTT. V. SPECCHIA**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
In carta semplice per uso amministrativo

Dal Municipi, il **5 NOV 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo SPECCHIA

